

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Linee guida in materia di prezzi di trasferimento: firmato il decreto

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri, 14 maggio, è stato firmato il [decreto](#) recante le **linee guida** per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di **prezzi di trasferimento** ([articolo 110, comma 7, Tuir](#)), il quale dà attuazione alle modifiche apportate dall'[articolo 59, comma 1, D.L. 50/2017](#), convertito dalla L. 96/2017.

Si ricorda, a tal proposito, che con quest'ultimo intervento normativo è stato stabilito che le **operazioni transfrontaliere** tra imprese associate devono essere valorizzate in base al **principio di libera concorrenza** ed è quindi stato affidato ad un apposito **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di **determinare**, sulla base delle **migliori pratiche internazionali**, le **linee guida** per l'applicazione di tale **principio**.

Il decreto, che è ora in corso di pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale**, nel dettare, quindi, le richieste **linee guida**, fornisce, per la prima volta, una definizione di "**controllo societario**".

Le disposizioni di **legge**, infatti, non prevedono, ad oggi, una **definizione** di "**controllo societario**" sebbene l'articolo 110, comma 7, Tuir stabilisca che "*le componenti del reddito derivanti da operazioni con **società non residenti** nel territorio dello Stato, **che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa**, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra **soggetti indipendenti** operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito*".

Punto di riferimento, nel corso degli anni, è stata quindi la [circolare del Ministero delle Finanze 32/1980](#), che, sebbene **risalente**, è stata condivisa dalla **giurisprudenza prevalente**.

Invero, la circolare in oggetto, più che fornire una precisa definizione di **controllo** si è limitata ad estendere il **concetto di "controllo"** a **tutte le ipotesi di "influenza economica potenziale o attuale** desumibile dalle **singole circostanze**, quali, in particolare:

1. **vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa;**
2. **impossibilità di funzionamento** dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures);
3. **diritto di nomina** dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società;

4. **membri comuni del consiglio di amministrazione;**
5. **relazioni di famiglia tra le parti;**
6. **concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;**
7. *partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita;*
8. *partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi;*
9. **controllo di approvvigionamento o di sbocchi;**
10. *serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;*
11. *in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni imprenditoriali".*

Anche se, come precisato dalla medesima circolare, l'esistenza di uno dei richiamati **elementi di fatto non** è mai stata ritenuta **idonea**, da sola, a dimostrare l'esistenza del **controllo societario**, pare evidente che l'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) sia stato decisamente ampliato ad opera di un mero chiarimento di **prassi**.

Purtuttavia non sono mancate sentenze di segno opposto, che, ignorando i chiarimenti di prassi, hanno attribuito rilevanza esclusivamente alle definizioni di cui all'[articolo 2359 cod. civ.](#), contribuendo, di fatto, a generare ancora più **confusione** tra gli operatori.

Ecco allora che, ad esempio, con la **sentenza CTR Lombardia n. 316 del 09.07.2015** il concetto di "**controllo**" ai fini della disciplina in esame è stato fatto coincidere con la **nozione codicistica di controllo**, sicché, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) il controllo "*può essere di natura giuridica (società che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea di un'altra società); di natura contrattuale (società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa)*".

Sul punto deve essere quindi salutato con favore il chiarimento offerto dal [D.M. 14.05.2018](#), con il quale è stato precisato che devono essere considerate **imprese associate** "*l'impresa residente nel territorio dello Stato e la società non residente allorché:*

- *una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra (concetto di imprese controllate o controllanti), o*
- *lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese".*

Viene poi precisato che il requisito della "**partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale**" richiede, alternativamente:

- la **partecipazione** per oltre il **50%** nel **capitale**, nei **diritti di voto** o negli **utili** di un'altra impresa; oppure;
- l'**influenza dominante** sulla **gestione di un'altra impresa**, sulla base di **vincoli azionari o contrattuali**.

